



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

DELIBERA DI CONSIGLIO DIRETTIVO

n. 17 del 21.07.2021

OGGETTO: Cambio destinazione d'uso fabbricato. Approvazione convenzione.

Sono presenti:

| Cognome e Nome | Carica | Presente/Assente |
|-------------------|----------------|------------------|
| PIZZOLON Arturo | Presidente | Presente |
| ANDRETTA Cristina | Vicepresidente | Assente |
| CARRARETTO Renzo | Componente | Presente |
| FRANDOLI Valter | Componente | Assente |
| ROMANO Giuseppe | Componente | Presente |

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 28 gennaio 1991 istitutiva del parco Naturale Regionale del Fiume Sile.

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 26 giugno 2018 di riorganizzazione dei Parchi regionali.

VISTO il D.P.G.R. n. 48 del 9 aprile 2021 di nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.

PREMESSO CHE:

l'art. 15bis delle N.T.A. del Piano Ambientale prevede il recupero degli edifici non più funzionali alle esigenze del fondo;

la "ratio" della norma è quella di evitare, in caso sia dismessa l'attività agricola, il degrado dell'area con la permanenza di manufatti non più dedicati all'uso agricolo;

la disposizione lascia aperta la destinazione dell'immobile recuperato, prevedendo che, nel caso di recupero a fini abitativi, non si possano realizzare più di due unità abitative;



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

pertanto, il recupero a fini abitativi è una delle varie modalità previste dalla norma in questione, essendo possibili altre forme di recupero, purché queste siano coerenti con le finalità del parco (interpretazione che si ricava dal complesso delle finalità del Piano Ambientale);

per la dichiarazione di struttura edilizia non più funzionale alle esigenze del fondo, la norma prevede che tale qualifica sia individuata negli strumenti urbanistici comunali;

appare evidente che la condizione per il recupero dell'immobile è la sua non destinazione alle esigenze agricole del fondo, per cessazione delle attività agricole;

l'individuazione di tali tipi di edifici negli strumenti urbanistici del Comune è formulazione generale, che ammette diverse modalità, in considerazione anche delle ampie modifiche intervenute nella programmazione urbanistica comunale;

pertanto, laddove il Comune, con apposito procedimento, individui l'edificio quale non più funzionale alle esigenze del fondo, viene soddisfatta la condizione prevista dall'art. 15bis delle N.T.A. per il parere positivo dell'Ente Parco al cambio di destinazione d'uso della struttura edilizia non più funzionale alle esigenze del fondo;

tra le novazioni intervenute nella normativa che disciplina le attività edilizio-urbanistiche comunali è previsto il procedimento in deroga dello Sportello unico;

CONSIDERATO:

che ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l., che gestisce il servizio idrico nella Provincia di Treviso, possiede un immobile, censito al catasto urbano del Comune di Treviso, al FG 47, mapp.li 548 e 1025, in territorio del Parco del Sile;

che la succitata Società ha chiesto al Comune di Treviso permesso di costruire per la ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso del suddetto fabbricato, già adibito ad annesso agricolo, in area attualmente non più coltivata;

che l'Ente Parco deve avviare il procedimento di autorizzazione al succitato progetto;

RITENUTO evidente che la condizione per il recupero del succitato immobile è la non destinazione alle esigenze agricole del fondo, per cessazione delle attività agricole;

RITENUTO, altresì, che l'individuazione di tali tipi di edifici negli strumenti urbanistici del Comune è formulazione generale, che ammette diverse modalità, in considerazione anche delle ampie modifiche intervenute nella programmazione urbanistica comunale;

RITENUTO, infine, che, laddove il Comune, con apposito procedimento, ivi compresa l'autorizzazione al cambio di destinazione d'uso in seguito alla procedura in deroga dello Sportello Unico, individui l'edificio quale non più funzionale alle esigenze del fondo, viene soddisfatta la condizione prevista dall'art. 15bis delle N.T.A. per il parere positivo dell'Ente Parco al cambio di destinazione d'uso della struttura edilizia non più funzionale alle esigenze del fondo;

DATO ATTO che, con apposita convenzione, da stipularsi fra l'Ente Parco, il Comune di Treviso e il soggetto attuatore, il cambio di destinazione d'uso del succitato immobile è rivolto all'esercizio di



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

attività coerenti con le finalità del Parco del Sile e che il soggetto attuatore concede ulteriori benefici pubblici;

VISTO lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto meritevole di accoglimento;

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Amministrativo finanziario e programmazione di regolarità tecnico – amministrativa.

tutto ciò premesso e considerato;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- 1) di far proprie le premesse del presente provvedimento;
- 2) di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di trasmettere al Comune di Treviso la presente deliberazione unitamente allo schema di convenzione, per i provvedimenti conseguenti;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della LR n. 53/1993, come modificata dalla L.R. 42/2018.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Arturo Pizzolon

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Santina Serenella Grande





REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

OGGETTO: Cambio destinazione d'uso fabbricato. Approvazione convenzione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO – AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.



IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Santina Serenella Grande